

N. 766 REG. SENT.

ANNO 2006

n. 1580 Reg. Ric.

Anno 1996

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^A SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1580/1996 proposto da:

SOC. SERVIZI MEDIA ADVERTISING FERROVIARI SMAFER S.P.A.

rappresentato e difeso da:

COLZI FABIO e TANZARELLA GIANCARLO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA SAN GALLO N. 76

presso

COLZI FABIO

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

rappresentato e difeso da:

STOLZI PAOLO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEI DELLA ROBBIA N. 67

presso la sua sede

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento

del provvedimento sindacale 9.2.1995 n. 40860, di diniego alla installazione di un impianto pubblicitario sul cavalcavia ferroviario in via dei Mille, nonchè di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato conseguente e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 aprile 2005, il Consigliere dott.ssa Giacinta Del Guzzo;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. A.Colzi delegato da F.Colzi, l'av. R.Di Falco delegato da P.Stolzi, l'avv.dello Stato P.Pinna;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

La Società ricorrente, concessionaria dal luglio del **1992** dell'Ente Ferrovie dello Stato per l'effettuazione della cd. **pubblicità** ferroviaria, espone di aver presentato, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14, comma 4 septies, della L. n. 488/1986, al Comune di Sesto Fiorentino l'istanza 5.12.1995 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario da collocare sul cavalcavia ferroviario di Via dei Mille.

Non essendo pervenuta, entro trenta giorni dalla richiesta, contraria e motivata comunicazione, la ricorrente, anche a fronte della ricevuta autorizzazione da parte dell'Ente delle ferrovie, ha ritenuto

che fosse sussistente il provvedimento favorevole “per silenzio assenso”.

Con provvedimento n. 40860 del 9.2.1996 (notificato il 26.2.1996) il Sindaco, a seguito di conforme parere della C.T.C. espresso nella seduta del 30.1.1996, ha rigettato l’istanza in quanto l’impianto si sarebbe posto in contrasto con l’art. 51, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 nonché per espressa violazione dell’art. 29 del Regolamento comunale sui mezzi di **pubblicità**.

La ricorrente ha impugnato il diniego, unitamente al parere della Commissione ed alle norme regolamentari indicate in epigrafe.

Nell’atto introduttivo del giudizio la Soc. SMAFER riferisce di aver proposto al T.A.R. del Lazio il ricorso RG. n.2929/1993 (ancora pendente) per l’annullamento, previa sospensione, (tra le altre) delle norme regolamentari che vietano -sia fuori che all’interno dei centri abitati- la collocazione di cartelli pubblicitari sui ponti e sottoponti, nonché sui cavalcavia e loro rampe (art. 51, c.3, lettere f) e g) e art. 51, c. 4) anche nelle ipotesi di pertinenze ferroviarie per le quali il previgente Codice della Strada espressamente escludeva il divieto in parola (art. **23** del D.P.R. n. 420/1959).

Il T.A.R. del Lazio ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla parte concernente il divieto assoluto di affissione (Ordinanza n. 292/1993).

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso l’Ordinanza del T.A.R. e sospeso l’efficacia dell’art. 51, comma 3 lettere f) e g) e comma 4 del D.P.R. n. 495/**1992** “con riferimento alla **pubblicità** ferroviaria ex lege 132/1959, fino alla decisione di merito del T.A.R. e, comunque, fino al 30.6.1994”.

Nelle more della fissazione dell’esame di merito, la ricorrente ha ottenuto dal Consiglio di Stato varie proroghe dell’efficacia della concessa sospensiva.

Il Giudice d’appello ha anche ordinato all’Amministrazione di depositare chiarimenti.

L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato la proposta di modifica dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/**1992**, in forza della quale il divieto di cui alla lettera f) avrebbe riguardato esclusivamente “ponti e sottoponti non ferroviari”.

Conseguentemente la ricorrente non ha richiesto al Consiglio di Stato la proroga dell’efficacia dell’Ordinanza.

Il Comune di Sesto Fiorentino, presumibilmente non a conoscenza della ormai prossima introduzione delle cennate modifiche al Regolamento del Codice della Strada e dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, avrebbe (comunque, illegittimamente perché fuori termine) respinto l’istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente.

La ricorrente (che, nel frattempo, ha già installato l’impianto pubblicitario) deduce, a supporto delle proprie pretese le seguenti censure:

I) Illegittimità derivata per violazione di legge (artt. 1 e 3, primo comma, della L. 13.6.1991 n. 190) nonché di principi dell’ordinamento costituzionale (art. 76 della Costituzione).

II) Illegittimità derivata del paragrafo III del Titolo II del Regolamento per illegittimità dell’art. **23** del D.Lgs. n.**285/1992**.

III) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 14, comma 4 septies, della L. n.488/1986, in relazione all’art.3 del D.Lgs. n. 507/1993. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà,

assurdità manifesta, difetto assoluto dei presupposti, tardività.

In resistenza si sono costituiti: il Comune intimato (28.5.1996); l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze in data 29.5.1996 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i Ministeri LL.PP. e dei Trasporti e della navigazione ed in data 4.9.1996 per l'Ente Nazionale Strade – ANAS (per il quale ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva trattandosi di impianto pubblicitario situato nel centro abitato del Comune intimato).

Con memoria in data 27.5.1996 l'Avvocatura erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dei trasporti e della navigazione, trattandosi di controversia sull'applicazione dell'art. **23** del D.Lgs. n. **285/1992** e del Regolamento di attuazione.

Difese sono state svolte dal Comune e dalla ricorrente con memorie depositate in data 24.3.2005.

Alla pubblica Udienza, tenuta in data 5 aprile 2005, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L'oggetto della controversia è costituito dal diniego opposto dal Comune di Sesto Fiorentino alla richiesta, avanzata in data 5.12.1995, dalla ricorrente Società concessionaria di **pubblicità** ferroviaria, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione sul cavalcavia ferroviario di Via dei Mille di un "cartello pittorico di m. 18 x 1,40", autorizzazione già concessa in data 5.12.1995, per quanto di competenza, dall'Ente Ferrovie dello Stato.

Il diniego è stato motivato richiamando il parere contrario espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva in data 30.1.1996.

1) A sostegno della domanda di annullamento la ricorrente propone (motivi primo e secondo) censure di violazione dell'ordinamento costituzionale (art. 76 Cost.) per aver esorbitato l'art. **23** del D. Lgs. n. **285/1992** (Nuovo codice della strada) dai limiti indicati dalla L. di delega n. 190/1991.

Eguale vizio di legittimità affliggerebbe, in via derivata, anche le norme di esecuzione ed attuazione del C.d.S. contenute negli articoli inclusi nel paragrafo III del titolo II del D.P.R.n.495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada) in particolare gli artt.51, commi 3 e 4, e 53.

La Società ricorrente (memoria 23.3.2005), afferma che, con riguardo ai profili delle dette censure che involgono le norme statali, sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere, restando affidata alla valutazione del Collegio la permanenza della materia del contendere con riguardo all'art. 29 del Regolamento comunale di **pubblicità**, ove non si dovesse ritenere come rinvio dinamico alla disposizione statale quello contenuto nella disposizione comunale.

Il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione delle richiamate censure con riguardo tanto alla normativa statale che alla normativa comunale.

Nella pendenza del presente gravame, infatti, con l'art. 41 del D.P.R. 16.9.1996 n. 610 è stato sostituito l'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, inserendo, per quanto concerne "il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione" la specificazione che il divieto dell'uso pubblicitario di ponti e sottoponti rimane circoscritto alle sole infrastrutture non ferroviarie (comma 3, lettera f).

Per quanto concerne l'art. 29 (relativo alle "Dimensioni e ubicazione dei mezzi pubblicitari") del

Regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari e per l'applicazione dell'imposta sulla **pubblicità** e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Collegio ritiene che il rinvio in esso contenuto alla normativa statale di settore ("Fatto salvo quanto già previsto al riguardo dal D. L.vo n. **285/92** e dal D.P.R. n. 495/92") non possa avere altra natura che quella di rinvio dinamico e che, quindi, sia, parimenti, sopravvenuto difetto d'interesse ai profili di censura mossi, in via derivata, avverso la disposizione comunale.

2) Resta, quindi, da esaminare la terza censura, con la quale la ricorrente, sollevando profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sostiene che il Comune avrebbe violato l'art. 14, comma 4 septies, del D.L. 1.7.1986 n. 318, convertito in legge con L. 9.8.1986 n. 488, che regola espressamente l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato.

Recita quest'ultima norma "L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959 n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie e piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'art. 28, ultimo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla **pubblicità**. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta."

Sostiene la ricorrente la vigenza di tale norma, che configura un'ipotesi di silenzio-assenso, e, quindi, l'illegittimità del diniego impugnato intervenuto in data 9.2.1996 e, perciò, oltre i trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione (5.12.1995).

In primo luogo, va precisato che in relazione all'istanza, prodotta dalla Società ricorrente in data 5.12.1995, il Comune ha chiesto elementi integrativi e che l'integrazione è stata effettuata in data 12.12.1995; quindi, la pratica è stata sottoposta alla Commissione Tecnica Consultiva, che ha espresso il proprio parere in data 30.1.1996.

Il diniego impugnato, adottato in data 9.2.1996, è pervenuto alla ricorrente in data 26.2.1996.

Tanto premesso, il Collegio può procedere all'esame della terza doglianza.

La censura non merita accoglimento.

Il Collegio ritiene, invero, che siano da condividere le conclusioni raggiunte al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa che ha affrontato il problema della sopravvenuta normativa di riforma del Codice della Strada.

E', infatti, da ritenersi che, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa ed, in particolare, del D.P.R. n. 495/**1992** che, all'art. 53, comma 5, prevede il termine di 60 giorni per concedere o negare le autorizzazioni in parola e che, per il caso di diniego, prevede la necessità di motivazione espressa, sia intervenuta una regolamentazione completa ed esaustiva dell'installazione di cartelli pubblicitari, che non contempla il silenzio-assenso (ma impone un dovere di motivazione a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti).

Non può più, quindi, applicarsi la precedente disciplina, che, peraltro, essendo contenuta in un corpo normativo diretto a dettare disposizioni relative alla finanza locale ha carattere dichiaratamente fiscale e non può ritenersi norma speciale destinata a prevalere sulla totale rivisitazione della fattispecie riguardante le modalità per la collocazione dei mezzi di **pubblicità** in ambito stradale ai fini della sicurezza stradale (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 marzo 2001 n.136).

L'infondatezza della censura comporta la reiezione del ricorso ed esime il Collegio dal pronunciarsi sulle varie eccezioni avanzate dai resistenti.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1580/1996, di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così' deciso in Firenze, il 5 aprile 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Avv. Giovanni Vacirca - Presidente

dott.ssa Giacinta del Guzzo - Consigliere, est.

dott. Bernardo Massari - Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giacinta Del Guzzo est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEBBRAIO 2006

Firenze, li 28 FEBBRAIO 2006

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi m.p.

/ 9

Ric. n. 1580/96